

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 7 – Articolo 5 e relativa proposta emendativa)	9
Missioni valevoli nella seduta del 3 luglio 2003	3	(Sezione 8 – Articolo 6)	11
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 9 – Articolo 7)	12
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 10 – Articolo 8)	12
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	5	(Sezione 11 – Articolo 9)	13
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	5	(Sezione 12 – Articolo 10)	14
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 13 – Articolo 11)	14
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5	(Sezione 14 – Articolo 12)	16
Progetti di legge nn. 3071-3123-3310	6	(Sezione 15 – Articolo 13)	16
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	6	(Sezione 16 – Articolo 14)	16
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	6	(Sezione 17 – Articolo 15)	17
(Sezione 3 – Articolo 1)	6	(Sezione 18 – Articolo 16 e relative proposte emendative)	17
(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	7	(Sezione 19 – Articolo 17)	18
(Sezione 5 – Articolo 3 e relativa proposta emendativa)	8	(Sezione 20 – Articolo 18)	19
(Sezione 6 – Articolo 4)	9	(Sezione 21 – Articolo 19)	19
		(Sezione 22 – Articolo 20)	19
		(Sezione 23 – Articolo 21)	20
		(Sezione 24 – Ordine del giorno)	20
		Progetti di legge nn. 1255-1584-B	21
		(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	21

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	21	(Sezione 2 – Problemi occupazionali presso l'azienda Marconi <i>mobile access</i>)	32
(Sezione 3 – Articolo 1)	21	(Sezione 3 – Misure di contrasto alla diffusione di materiale pedopornografico e iniziative in materia di tossico dipendenza e di famiglia)	33
(Sezione 4 – Articolo 2 e relativa proposta emendativa)	22	(Sezione 4 – Interventi volti ad evitare il ripetersi di <i>black out</i> nell'erogazione di energia elettrica e in materia di politiche di approvvigionamento energetico)	34
(Sezione 5 – Articolo 3)	22	(Sezione 5 – Misure per contrastare la circolazione e l'accettazione dei biglietti aerei rubati o contraffatti)	35
(Sezione 6 – Articolo 4)	22	(Sezione 6 – Tempi di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » e modalità di applicazione del decreto-legge n. 151 del 2003 recante « modifiche ed integrazioni al codice della strada »)	37
(Sezione 7 – Articolo 5)	23	(Sezione 7 – Iniziative normative volte a garantire la certezza della pena)	38
(Sezione 8 – Articolo 6 e relativa proposta emendativa)	23	(Sezione 8 – Impatto ambientale del progetto preliminare per la realizzazione di un collegamento in galleria tra Prosecco e Porto Vecchio – Trieste)	38
(Sezione 9 – Articolo 7)	24	(Sezione 9 – Iniziative a sostegno dell'occupazione del settore bancario nella provincia di Bergamo)	39
(Sezione 10 – Articolo 8)	24	(Sezione 10 – Procedura di privatizzazione dell'Ente tabacchi italiani)	41
(Sezione 11 – Articolo 9)	24	(Sezione 11 – Incidenti occorsi a seguito di esercitazioni presso poligoni militari della Sardegna)	42
(Sezione 12 – Articolo 10)	24		
(Sezione 13 – Articolo 11)	25		
(Sezione 14 – Articolo 12)	25		
(Sezione 15 – Articolo 13)	25		
(Sezione 16 – Articolo 14)	26		
(Sezione 17 – Articolo 15)	26		
(Sezione 18 – Articolo 16)	27		
Mozione Battaglia ed altri n. 1-00229 sui medici specializzandi	28		
(Sezione 1 – Mozione)	28		
(Sezione 2 – Risoluzioni)	29		
Interpellanze urgenti	31		
(Sezione 1 – Iniziative del Governo a fronte della presunta ipotesi di decadenza dalla carica in cui si troverebbe il sindaco di Messina)	31		

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 3 luglio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Deodato, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Rotondi,

Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Spini, Stucchi, Stefani, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FALSITTA ed altri: « Delega al Governo in materia di fiscalità etica e di promozione dello sviluppo sostenibile » (4130);

VIOLANTE e BATTAGLIA: « Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio » (4131);

DELBONO: « Istituzione della figura professionale di medico stomatologo » (4132);

PETRELLA: « Modifica all'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, in materia di professioni sanitarie tecniche e infermieristiche » (4133);

RODEGHIERO: « Istituzione del Fondo per l'autonomia delle persone disabili » (4134);

RODEGHIERO: « Modifica all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in

materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle fondazioni universitarie » (4135);

QUARTIANI ed altri: « Norme in materia di riordino dei servizi pubblici locali » (4136);

DI TEODORO: « Disposizioni in materia di determinazione del numero dei notai e attribuzione di alcune funzioni svolte dai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti » (4137).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 2 luglio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dai ministri per le pari opportunità e del lavoro e delle politiche sociali:

« Misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni » (4129).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato Falsitta, anche a nome dell'altro firmatario, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

FALSITTA e SANTULLI: « Delega al Governo per la riforma fiscale ecologica e la promozione dello sviluppo sostenibile » (3774).

Il deputato Buemi, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

BUEMI ed altri: « Modifica all'articolo 11 del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati » (2134).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CÈ ed altri: « Introduzione dell'istituto del lavoro a tempo parziale in favore dei dirigenti sanitari » (3587) *Parere delle Commissioni V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIGNI ed altri: « Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di potere di ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri per interventi di protezione civile » (3995) *Parere della VIII Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

CORDONI ed altri: « Riforma della normativa processuale del lavoro » (3777) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII.*

Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):

DELBONO ed altri: « Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione azionaria dei dipendenti » (4039) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea CATANOSO ed altri n. 9/3664/1, LO PRESTI ed altri n. 9/3664/2, LOSURDO ed

altri n. 9/3664/3, SCALIA ed altri n. 9/3664/4, STRADELLA n. 9/3664/5, BORRELLI ed altri n. 9/3664/6, Raffaella MARIANI ed altri n. 9/3664/7, FOLENA ed altri n. 9/3664/10, BONITO ed altri n. 9/3664/11, JANNONE ed altri n. 9/3664/12, SCHERINI ed altri n. 9/3664/13, Sergio ROSSI ed altri n. 9/3664/15, Guido DUS-SIN ed altri n. 9/3664/16, PAROLO ed altri n. 9/3664/17, Guido Giuseppe ROSSI ed altri n. 9/3664/18, STUCCHI ed altri n. 9/3664/19, CAPARINI ed altri n. 9/3664/20, MARCORA ed altri n. 9/3664/21, ROSSO ed altri n. 9/3664/22, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 marzo 2003 e LUSSANA ed altri n. 9/3664-B/1, CAPARINI ed altri n. 9/3664-B/2, STUCCHI ed altri n. 9/3664-B/3, Guido DUS-SIN ed altri n. 9/3664-B/4, BRICOLO ed altri n. 9/3664-B/5, Guido Giuseppe ROSSI ed altri n. 9/3664-B/6, Sergio ROSSI ed altri n. 9/3664-B/7, PAROLO ed altri n. 9/3664-B/8, BURTONI ed altri n. 9/3664-B/9, RUGGERI n. 9/3664-B/10, REDUZZI ed altri n. 9/3664-B/11, REALACCI ed altri n. 9/3664-B/12, TOLOTTI ed altri n. 9/3664-B/13, RUSCONI ed altri n. 9/3664-B/15, MARINELLO ed altri n. 9/3664-B/16, FERRO ed altri n. 9/3664-B/17, Raffaella MARIANI ed altri n. 9/3664-B/18, MAZZARELLO ed altri n. 9/3664-B/19, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 aprile 2003, concernenti misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezioni riunite in sede di controllo, collegio III, costo del lavoro – con lettera in data 1° luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un referto riguardante il

contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente della regione Friuli-Venezia Giulia.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 2 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 7 maggio 2003, concernente l'indagine sulla verifica delle procedure di formazione ed aggiornamento dei conti correnti di tesoreria iscritti nel conto riassuntivo del tesoro.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Franco Migliacci a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (70).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: STUCCHI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BOVA ED ALTRI: NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI (3071-3123-3310)

(A.C. 3071 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 3071 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 3071 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;

c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

(A.C. 3071 - Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 2.***(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei).*

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie ed al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti nell'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIACE partecipano, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie,

coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo e, per le materie di competenza delle regioni e delle province autonome, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri dalla medesima stabiliti. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 2.***(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei).*

Al comma 2, sostituire le parole da: partecipano *fino a:* e le province autonome, *con le seguenti:* , quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare.

2. 1. Governo.**(Approvato)**

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: e, per le materie *fino alla fine del comma con le seguenti:* . Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o

loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

2. 2. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: per le materie *fino a:* e di Bolzano, *con le seguenti:* quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, da ognuna delle regioni e province autonome.

2. 5. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

(A.C. 3071 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni dell'Unione europea).

1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su loro richiesta, ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni ed adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni dell'Unione europea).

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: Ministro per le politiche comunitarie aggiungere le seguenti: riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario ed.

3. 1. Governo.

(Approvato)

(A.C. 3071 – Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Riserva di esame parlamentare).

1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3,

apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.

(A.C. 3071 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari).

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte ed ai Consigli regionali e delle

province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea e della Comunità europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. 15. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3071 – Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari).

1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee.

(A.C. 3071 – Sezione 9)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tal fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane ed ogni altro soggetto interessato.

(A.C. 3071 – Sezione 10)**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

(Legge comunitaria).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee »; tale titolo è completato dall'indicazione: « Legge comunitaria » seguita dall'anno di riferimento.

5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

(A.C. 3071 — Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Contenuti della legge comunitaria).

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comu-

nitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e delle province autonome;

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 2.

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici

pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate pubbliche.

(A.C. 3071 – Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 2, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.

4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

(A.C. 3071 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Attuazione in via regolamentare e amministrativa).

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già

disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.

5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.

7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *c*), ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni

e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(A.C. 3071 — Sezione 14)

**ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

(Attuazioni modificative).

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.

(A.C. 3071 — Sezione 15)

**ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Adeguamenti tecnici).

1. Alle norme comunitarie non automaticamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con

decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

(A.C. 3071 — Sezione 16)

**ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

(Decisioni delle Comunità europee).

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una

provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla seduta del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

(A.C. 3071 – Sezione 17)

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Relazione annuale al Parlamento).

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare,

degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.

(A.C. 3071 – Sezione 18)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome).

1. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, con esclusione di quelle di cui al comma 3, si applicano, per le regioni e le province autonome, secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di com-

petenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

16. 3. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: le disposizioni aggiungere le seguenti: legislative.

16. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: , con esclusione di quelle di cui al comma 3,

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: province autonome, aggiungere le seguenti: alle condizioni e.

16. 4. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. - 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

16. 5. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3071 – Sezione 19)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche

su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

(A.C. 3071 – Sezione 20)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta all'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie

locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

(A.C. 3071 – Sezione 21)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Utilizzo di strumenti informatici).

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie possono avvalersi di strumenti informatici.

(A.C. 3071 – Sezione 22)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge).

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

(A.C. 3071 — Sezione 23)ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.

(A.C. 3071 — Sezione 24)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il testo unificato in esame disciplina, all'articolo 5, le forme e le modalità di partecipazione delle regioni e delle province autonome al processo decisionale dell'Unione europea e che l'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, disciplina l'istituzione di uffici di collegamento regionali propri o comuni con altre regioni o enti presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea;

va sottolineata l'esigenza di prevedere, in particolare, un rafforzamento dell'attività svolta dagli uffici di collegamento delle regioni a Bruxelles che consenta loro di disporre in tempo utile delle informazioni relative ai documenti all'esame delle istituzioni europee che investono materie di competenza delle regioni;

il potenziamento degli uffici di collegamento delle regioni a Bruxelles appare essenziale al fine di consentire un intervento delle regioni tempestivo ed efficace in tutte le fasi decisionali del processo normativo comunitario,

impegna il Governo

a prevedere forme stabili di collegamento tra la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea (ITALRAP) e gli uffici di collegamento delle regioni a Bruxelles che garantiscano a questi ultimi il libero accesso a tutte le informazioni relative ad atti e a documenti comunitari che riguardano questioni che investono le competenze delle regioni e delle province autonome.

9/3071/1. Strano, Biondi, Giuseppe Drago, Airaghi, Giorgio Conte, Raisi, Saia, Onnis, Bocchino, Ronchi, Di Teodoro, Milioto, Briguglio, Guido Giuseppe Rossi.

PROGETTI DI LEGGE: FINOCCHIARO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: MISURE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1255-1584-B)

(A.C. 1255 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1255 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1255 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 600 del codice penale).

« ART. 600. — *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).* — Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni

diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

(A.C. 1255 – Sezione 4)

**ARTICOLO 2 NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 601)

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 601. – *(Tratta di persone)*. – Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 601 del codice penale).

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: commette tratta aggiungere le seguenti: o comunque fa commercio.

2. 1. Lucidi.

(A.C. 1255 – Sezione 5)

**ARTICOLO 3 NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 602 del codice penale).

1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 602. – (Acquisto e alienazione di schiavi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

(A.C. 1255 – Sezione 6)

ARTICOLO 4 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 416 del codice penale).

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da

cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma ».

(A.C. 1255 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale).

1. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-*quinquies*. – (Delitti contro la personalità individuale). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ».

(A.C. 1255 – Sezione 8)

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, le parole: « , 600, 601 e 602 » sono soppresse;

b) all'articolo 51, comma 3-*bis*, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 416, sesto comma, »;

c) all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nel numero 7-*bis*, sono inserite dopo le parole: « dagli articoli » la seguente: « 600, » e dopo la parola: « 601, » la seguente: « 602, ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Modifiche al codice di procedura penale).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni previste nelle lettere *b)* e *c)* del comma 1 non si applicano ai fini di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

6. 1. Governo.

(Approvato)

(A.C. 1255 – Sezione 9)**ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 7.**

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306).

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: « 513-bis, 575, » sono inserite le seguenti: « 600, 601, 602, ».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole: « previste dagli articoli », sono inserite le seguenti: « 600, 601, 602, ».

3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole: « 416-bis, » sono sostituite dalle seguenti: « 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, ».

(A.C. 1255 – Sezione 10)**ARTICOLO 8 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 8.**

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, al comma 1, dopo le parole: « agli articoli » sono inserite le seguenti: « 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quin-

quies, 601, 602, » e dopo le parole: « codice penale » sono aggiunte le seguenti: « e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».

2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenni, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

(A.C. 1255 – Sezione 11)**ARTICOLO 9 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 9.**

(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni).

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

(A.C. 1255 – Sezione 12)**ARTICOLO 10 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

(Attività sotto copertura).

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ad esclusione dell'articolo 600-bis, qualora la condotta criminosa venga svolta in forma associativa, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del

decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.438.

2. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

(A.C. 1255 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia).

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3».

(A.C. 1255 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Fondo per le misure anti-tratta).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnati i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo.

(A.C. 1255 – Sezione 15)

ARTICOLO 13 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al

comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 1255 – Sezione 16)

ARTICOLO 14 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Misure per la prevenzione).

1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati

dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(A.C. 1255 – Sezione 17)

ARTICOLO 15 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

(Norme di coordinamento).

1. All'articolo 600-*sexies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « 600-*quinqüies* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 601 e 602, ».

2. All'articolo 600-*sexies*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « 600-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, ».

3. All'articolo 600-*sexies*, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: « 600-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 601 e 602, ».

4. All'articolo 600-*sexies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equi-

valenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

5. L'articolo 600-*septies* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 600-*septies*. — (*Confisca e pene accessorie*). — Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive ».

6. Al primo comma dell'articolo 609-*decies* del codice penale, dopo le parole: « dagli articoli » è inserita la seguente: « 600, » e dopo le parole: « 600-*quinqüies*, » sono inserite le seguenti: « 601, 602, ».

7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-*bis*, dopo le parole: « agli articoli » è inserita la seguente: « 600, » e dopo le parole: « 600-*quinqüies*, » sono inserite le seguenti: « 601, 602, ».

8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-*bis*, dopo le parole: « dagli articoli » è inserita la seguente « 600, » e dopo le parole: « 600-*quinqüies*, » sono inserite le seguenti: « 601, 602, ».

9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-*bis*, dopo le parole: « dagli articoli » è inserita la seguente: « 600, » e dopo le parole: « 600-*quinqüies*, » sono inserite le seguenti: « 601, 602, ».

10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-*ter*, dopo le parole: « agli articoli » è inserita la seguente: « 600, » e dopo le parole: « 600-*quinqüies*, » sono inserite le seguenti: « 601, 602, ».

(A.C. 1255 – Sezione 18)

ARTICOLO 16 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

(Disposizioni transitorie).

1. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**MOZIONE BATTAGLIA ED ALTRI N. 1-00229
SUI MEDICI SPECIALIZZANDI**

(Sezione 1 – Mozione)

La Camera,

premessi che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recependo la direttiva 93/16/CEE, ha disciplinato la formazione specialistica per i medici, prevedendo espressamente all'articolo 37 che il medico stipuli con l'università, all'atto dell'iscrizione alla scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, uno specifico contratto di formazione lavoro;

il decreto legislativo in questione, disponendo che il periodo di specializzazione venga disciplinato mediante i suddetti contratti, sottoposti sia alla normativa prevista dal decreto, sia a quella generale dei contratti di formazione, ha determinato, *de iure*, la trasformazione dello *status* dello specializzando da titolare di borsa di studio a quello di lavoratore subordinato;

a differenza che negli altri Paesi dell'Unione europea, i medici specializzandi italiani, pur essendo medici che, oltre a studiare, lavorano nei reparti ospedalieri, continuano a percepire un'esigua e insufficiente borsa di studio (circa 800 euro al mese), non hanno diritto a ferie, pensione, indennità di maternità e malattie, non possono svolgere altri lavori;

nel nostro Paese i medici specializzandi di tutte le facoltà di medicina sono oltre 25 mila e, nonostante si tratti di professionisti che hanno conseguito una laurea, l'abilitazione professionale ed hanno vinto un concorso per la specializzazione, vengono ancora considerati alla stregua di studenti, sono costretti a pagarsi in proprio un'assicurazione, prestano un servizio lavorativo controllato, che comprende visite in corsia e in ambulatori, turni in camera operatoria e guardie mediche vicino a un *tutor*;

l'articolo 53 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, riconosce ai medici che conseguono il titolo di specializzazione, ai fini dei concorsi, « l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente », riconoscendo implicitamente che di prestazione lavorativa, appunto, si tratta;

rispondendo a numerosi atti di sindacato ispettivo, il Ministro della salute ha ribadito che, per quanto di sua competenza, continuerà a sviluppare e a sostenere tutte le iniziative intraprese per la definizione della problematica legata alla posizione dei medici specializzandi, anche attraverso la riproposizione nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, di un apposito finanziamento per la stipula dei contratti di formazione lavoro;

la situazione dei medici specializzandi, da anni impegnati in una dura battaglia per il riconoscimento dei propri

diritti, ha ormai assunto proporzioni insostenibili:

impegna il Governo

a prevedere, già con il prossimo documento di programmazione economico-finanziaria e, quindi, con la legge finanziaria per il 2004, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, risorse finanziarie adeguate per i medici specializzandi, in attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1999 e delle direttive comunitarie in materia, ai fini della trasformazione delle borse di studio in contratti di formazione lavoro.

(1-00229) « Battaglia, Bindi, Maura Cosutta, Valpiana, Zanella, Labate, Petrella, Bolognesi, Zannotti, Ruzzante, Giacco, Cenamo, Di Serio D'Antona, Lumia, Boato ».

(18 giugno 2003)

(Sezione 2 – Risoluzioni)

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recependo la direttiva 93/16/CEE, ha disciplinato la formazione specialistica per i medici, prevedendo espressamente all'articolo 37 che il medico stipuli con l'università, all'atto dell'iscrizione alla scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, uno specifico contratto di formazione lavoro;

il decreto legislativo in questione, disponendo che il periodo di specializzazione venga disciplinato mediante i suddetti contratti, sottoposti sia alla normativa prevista dal decreto, sia a quella generale dei contratti di formazione, ha determinato, *de iure*, la trasformazione dello *status* dello specializzando da titolare

di borsa di studio a quello di lavoratore subordinato;

a differenza che negli altri Paesi dell'Unione europea, i medici specializzandi italiani, pur essendo medici che, oltre a studiare, lavorano nei reparti ospedalieri, continuano a percepire un'esigua e insufficiente borsa di studio (circa 800 euro al mese), non hanno diritto a ferie, pensione, indennità di maternità e malattie, non possono svolgere altri lavori;

nel nostro Paese i medici specializzandi di tutte le facoltà di medicina sono oltre 25 mila e, nonostante si tratti di professionisti che hanno conseguito una laurea, l'abilitazione professionale ed hanno vinto un concorso per la specializzazione, vengono ancora considerati alla stregua di studenti, sono costretti a pagarsi in proprio un'assicurazione, prestano un servizio lavorativo controllato, che comprende visite in corsia e in ambulatori, turni in camera operatoria e guardie mediche vicino a un *tutor*;

l'articolo 53 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, riconosce ai medici che conseguono il titolo di specializzazione, ai fini dei concorsi, « l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente », riconoscendo implicitamente che di prestazione lavorativa, appunto, si tratta;

rispondendo a numerosi atti di sindacato ispettivo, il Ministro della salute ha ribadito che, per quanto di sua competenza, continuerà a sviluppare e a sostenere tutte le iniziative intraprese per la definizione della problematica legata alla posizione dei medici specializzandi, anche attraverso la riproposizione nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, di un apposito finanziamento per la stipula dei contratti di formazione lavoro;

la situazione dei medici specializzandi, da anni impegnati in una dura battaglia per il riconoscimento dei propri

diritti, ha ormai assunto proporzioni insostenibili:

impegna il Governo

a prevedere, gradualmente, a partire dalla legge finanziaria per il 2004 e già con il prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, d'intensa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, risorse finanziarie adeguate per i medici specializzandi, in attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1999 e delle direttive comunitarie in materia, ai fini della trasformazione delle borse di studio in contratti di formazione lavoro.

(6-00079) « Giulio Conti, Massidda, Di Virgilio, Caminiti, Castellani, Minoli Rota, Parodi, Baiamonte, Cuccu, Gianni Mancuso, Ma-

rinello, Porcu, Burani Proccaccini, Santulli, Dorina Bianchi, Lucchese, Ercole, Pezzella, Campa, Patarino, Raisi, Dell'Anna, Germanà, Francesca Martini, Lisi, Palumbo ».

La Camera,

in relazione alla questione dei medici specializzandi di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999;

impegna il Governo

a prevedere adeguate risorse finanziarie fin dal prossimo DPEF e dalla legge finanziaria per il 2004.

(6-00080)

« Boato ».

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 - Iniziative del Governo a fronte della presunta ipotesi di decadenza dalla carica in cui si troverebbe il sindaco di Messina)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

la prima sezione penale del tribunale di Messina ha condannato, in data 15 gennaio 2002, l'ex presidente della provincia di Messina, Giuseppe Buzzanca, a due anni e un mese di reclusione per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato);

conseguentemente, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Messina, con provvedimento del 3 aprile 2002, ha disposto la sospensione dalla carica;

successivamente, nel mese di dicembre del 2002, la corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del tribunale, riqualificando i fatti contestati, ha condannato il predetto Giuseppe Buzzanca a sei mesi di reclusione per i reati di peculato d'uso (articolo 314, secondo comma, del codice penale) e abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale), nonché all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena;

immediatamente, in coerenza con il disposto di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ex presidente della provincia di Messina è stato reintegrato nelle funzioni (la sospen-

sione obbligatoria è prevista esclusivamente per il reato di cui all'articolo 314, primo comma);

concluso il mandato presso la provincia di Messina, il dottor Buzzanca ha partecipato alla recentissima consultazione elettorale per l'elezione del sindaco della città di Messina, risultando eletto;

in data 29 maggio 2003, lo stesso è stato proclamato sindaco e si è insediato immediatamente;

in data 5 giugno 2003, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale l'interessato aveva impugnato la sentenza della corte d'appello, con sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo, ha rigettato il ricorso proposto dal dottor Buzzanca;

da tale data la sentenza emessa dalla corte d'appello di Messina, con la quale il dottor Buzzanca era stato condannato anche per il reato previsto e punito dall'articolo 314 codice penale, è passata in giudicato;

ai sensi dell'articolo 59 del richiamato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione »;

inequivocabilmente, il passaggio in giudicato della sentenza della corte d'appello di Messina, che ha condannato il dottor Buzzanca per il reato previsto dall'articolo 314 del codice penale, ai sensi

della lettera *b*) dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, determina la decadenza dalla carica di sindaco;

in tal caso, infatti, trattandosi di « qualifiche negative » o « requisiti negativi » che il legislatore, nel perseguimento di fini di interesse generale, ha ritenuto di individuare come cause ostative, finanche alla partecipazione alla competizione elettorale, l'automatica decadenza dall'ufficio elettivo è disposta dalla legge, senza che risulti necessaria una qualsivoglia valutazione ed opera anche in caso di sospensione condizionale della pena;

tuttavia, il dottor Buzzanca ha già dichiarato alla stampa l'intendimento di continuare a svolgere le funzioni di sindaco della città di Messina;

non è dato sapere se le cancellerie della Corte di cassazione e della corte d'appello di Messina abbiano trasmesso i provvedimenti che attestino il passaggio in giudicato della sentenza —:

se sia vera la notizia secondo la quale il Ministro interpellato avrebbe comunicato un suo parere sulla vicenda;

se sia vero che tale parere ritiene che non vi sia decadenza perché si tratterebbe di un'ipotesi attenuata di peculato, valutazione del tutto contrastante con il testo dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

come sia stato possibile emanare tale parere, che viola palesemente la legge;

se il redattore del parere abbia avuto modo di leggere la sentenza della I sezione civile della Corte di cassazione 11 febbraio 2003, n. 1990, nella quale è scritto espressamente che costituisce causa ostativa « la condanna di peculato d'uso *sub* comma 2 articolo 314 codice penale »;

se e quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire, con celerità, il rispetto delle procedure previste dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

se non ritenga di porre fine alla grave situazione di disagio istituzionale e sociale che si è determinata a Messina e che è adeguatamente interpretata dagli organi d'informazione locali e nazionali.

(2-00824) « Violante, Finocchiaro, Lumia ». (1° luglio 2003)

(Sezione 2 - Problemi occupazionali presso l'azienda Marconi mobile access)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

la *Marconi corporation plc*, nella relazione sullo stato della società emessa il 29 maggio 2003, annuncia le procedure di chiusura di *Marconi mobile access* (M.m.a.);

questo avviene nonostante l'impegno, sottoscritto il 1° aprile 2003, contenuto nel verbale di accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, il ministero delle comunicazioni, il ministero della difesa, il ministero delle attività produttive, il ministero dell'interno, *Marconi communication s.p.a.*, *Marconi Sud s.p.a.*, Associazioni industriali di Genova, Unione degli industriali di Caserta, Fim-Cisl nazionale e territoriale, Fiom-Cgil nazionale e territoriale, Uilm-Uil nazionale e territoriale, a garantire il prosieguo delle attività di *Marconi mobile access* fino a soluzione dei problemi aziendali e ad aspettare la convocazione del tavolo del Governo prima di intraprendere azioni unilaterali;

questo avviene nonostante siano in corso le trattative con Finmeccanica, dichiaratasi interessata all'acquisto;

l'annuncio ha provocato un'ovvia e motivata preoccupazione nei lavoratori di *Marconi mobile access* (115 dipendenti a Genova e 139 a Chieti) e una ferma presa di posizione delle organizzazioni sindacali,

firmatarie dell'accordo citato, che hanno diffidato l'azienda dal procedere in modo unilaterale —:

quali azioni il Governo intenda attivare per impedire l'annunciata chiusura di *Marconi mobile access* da parte di *Marconi corporation plc*;

quando la Presidenza del Consiglio dei ministri intenda convocare l'apposita riunione sui problemi di *Marconi mobile access* prevista dal verbale sopra citato.

(2-00791) « Pinotti, Banti, Benvenuto, Borrelli, Bottino, Burlando, Cenamo, Cordoni, Crisci, Dameri, De Brasi, De Luca, Alberta De Simone, Galeazzi, Gasperoni, Labate, Mariotti, Marone, Mascia, Mazzarello, Minniti, Oliverio, Ottone, Petrella, Piglionica, Pisa, Rognoni, Sasso, Stramaccioni, Tolotti, Zanotti ».

(10 giugno 2003)

(Sezione 3 — Misure di contrasto alla diffusione di materiale pedopornografico e iniziative in materia di tossico dipendenza e di famiglia)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e dell'interno, per sapere — premesso che:

la mozione n. 1-00017 impegnava il Governo a porre in essere tutte le iniziative per rafforzare i controlli diretti sulla rete *internet*, finalizzati a contrastare la pubblicazione e lo scambio di materiali pedo-pornografici, e a verificare l'efficienza delle procedure per l'avvio delle indagini, cercando di renderle più rapide;

tale mozione impegnava, altresì, il Governo ad intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e

bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria, al fine di rendere più efficace la lotta contro le organizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini, e ad introdurre con urgenza l'obbligo, per chi offre servizi di telecomunicazione, di accesso alla rete *internet* o di *hosting* di pagine *web*, di conservare per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria, a prescindere dalle esigenze di fatturazione, i dati sul traffico e sulle comunicazioni;

la risoluzione in assemblea n. 6-00015 impegnava il Governo, in particolare, a verificare la strategia ed i risultati della riduzione del danno, a verificare gli effetti dell'impiego del metadone e degli altri farmaci sostitutivi e come operare al fine di privilegiare il recupero della persona sul contenimento del disagio e delle devianze, a valorizzare, con incentivi economici, le esperienze offerte dalle strutture del volontariato, del privato sociale e dalle comunità terapeutiche, a realizzare nuove strutture residenziali, in quanto strumenti indispensabili per i tossicodipendenti, a provvedere con interventi mirati sul territorio in collegamento con tutti gli organi competenti, a prevenire e reprimere ogni presenza della droga all'interno delle scuole, e comunque tra i minori, e a rafforzare la cooperazione con i *partner* europei, sostenendone l'azione e promuovendo il coordinamento della loro politica e dei loro programmi e sollecitare il coordinamento tra organi di polizia e giudiziari dei Paesi europei e l'armonizzazione delle norme degli Stati membri in campo penale;

la risoluzione in assemblea n. 6-00054 impegnava, fra le altre cose, il Governo a prendere le opportune iniziative per facilitare il compito dei genitori nei primi anni di vita dei figli, a fornire alla famiglia un nuovo sistema di prestazioni e benefici volti ad un potenziamento dell'istituzione familiare e diretto a favorire un incremento del tasso di natalità, in linea con il principio di sussidiarietà, fondato su sostegno e integrazione, ma non

sostituzione della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale, a sostenere, ulteriormente, politiche per la casa a favore delle giovani coppie, al fine di rispondere al desiderio di formazione di nuove famiglie, a ripensare il sistema fiscale e redistributivo, in funzione della « equità fiscale orizzontale » per tutte le famiglie in base al numero dei figli, principio contenuto, peraltro, anche in un ordine del giorno, accolto in sede di approvazione della legge delega sulla riforma fiscale alla Camera dei deputati, firmato dai capigruppo della maggioranza e condiviso dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e dal Ministro per le politiche comunitarie —:

se e quali iniziative il Governo abbia posto in essere per dare attuazione agli impegni predetti, così come approvati dalla Camera dei deputati, e quali siano ad oggi i risultati della sua azione nei riguardi delle problematiche esposte negli atti citati.

(2-00802) « Mongiello, Volontè, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Brusco, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degennaro, Di Gandomenico, Filippo Maria Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci ».

(17 giugno 2003)

(Sezione 4 – Interventi volti ad evitare il ripetersi di black out nell'erogazione di energia elettrica e in materia di politiche di approvvigionamento energetico)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere – premesso che:

nei giorni scorsi sono avvenuti improvvisi *black-out* elettrici, che hanno creato notevoli disagi ai cittadini;

la motivazione addotta per gli improvvisi *black-out* è stata quella della mancata erogazione di 800 *megawatt* da parte della Francia;

il 12 giugno 2003 i delegati sindacali della Fnle-Cgil rilevarono a seguito di un apposito monitoraggio il dato di 5.500 *megawatt* inutilizzati, scoprendo che l'indisponibilità complessiva era di 11.500 *megawatt*;

in particolare, 3000 *megawatt* erano inutilizzati per interventi di trasformazione tecnologica, 2000 *megawatt* per manutenzione programmata, 1800 *megawatt* per avarie varie, 3300 *megawatt* bloccati per rispetto di vincoli ambientali e 900 *megawatt* relativi alla riduzione della produzione per alta temperatura allo scarico;

le centrali e i gruppi produttivi fermi o a capacità ridotta, sempre al 12 giugno 2003, comprendeva circa 20 centrali ubicate su tutto il territorio;

la privatizzazione selvaggia di un settore assolutamente strategico ha ridotto pesantemente la capacità di programmazione della produzione e della distribuzione: a questo si aggiunge la politica, ad avviso degli interpellanti, scellerata da parte del Governo e dell'Enel, che promuove il massimo consumo, anche attraverso una politica di tariffe a basso costo per chi consuma di più;

altrettanto grave è la mancanza di qualsiasi politica per lo sviluppo delle energie rinnovabili, *in primis* il solare e l'eolico, quando Paesi, come Austria e Germania, ottengono energia elettrica dal sole per una quota pari undici volte quella prodotta dall'Italia;

ci troviamo di fronte al fallimento di una politica miope, che rincorre solamente il profitto con una rinnovata attenzione al nucleare: questo nonostante i cittadini si siano già espressi in materia con il *referendum* del 1986 —:

perché non si sia gestita l'emergenza in modo tale da evitare il *black-out*;

perché la fermata delle centrali per manutenzione e trasformazione tecnologica, che ha fatto venire meno la possibilità di utilizzare migliaia di *megawatt*, non sia stata preventivamente autorizzata dal ministero delle attività produttive e, soprattutto, se non ritenga che il *black-out* rappresenti la necessità di avviare serie politiche di risparmio energetico e di sviluppo delle energie rinnovabili, in coerenza con quanto avviene in altri Paesi europei.

(2-00827) « Vendola, Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena ».

(1° luglio 2003)

(Sezione 5 – Misure per contrastare la circolazione e l'accettazione dei biglietti aerei rubati o contraffatti)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

l'emissione e la vendita di biglietteria aerea è regolata dal cosiddetto « protocollo *Iata* », ovvero il regolamento applicato dalle compagnie aeree aderenti all'organismo internazionale *Iata* (*International air travel association*);

stock di biglietti aerei vengono regolarmente consegnati da *Iata* alle agenzie di viaggi, che provvedono allo stoccaggio, all'emissione e alla consegna dei biglietti stessi ai propri clienti. In caso di furto o sottrazione indebita, il biglietto aereo « in bianco » ha una valenza simile a quella di un assegno circolare, in quanto, salvo che da controlli risulti falsificato, rimane un titolo di viaggio a tutti gli effetti e, quindi, la compagnia aerea è tenuta ad accettarlo e a permettere l'imbarco del passeggero sul proprio aeromobile;

da diversi anni una banda di truffatori acquisiva fraudolentemente *stock* di

biglietti aerei in bianco, che, contraffatti, venivano venduti a viaggiatori, che, pagando una cifra modesta, in molti casi acquisivano il diritto di viaggiare in *business class* o in *first class* per destinazioni tipo Santo Domingo, Buenos Aires, San Paolo, Bogotá, Tokyo ed altre. La truffa era perpetrata grazie alla disponibilità della relativa dotazione tecnica (targhette, stampanti ed altro) e alla complicità di agenzie di viaggi o addetti « infedeli », che operavano all'oscuro del titolare stesso e procedevano all'emissione di biglietteria, destinata ad essere venduta fraudolentemente;

le agenzie di viaggio, che nel solo biennio 2002-2003 hanno denunciato alle autorità un furto di biglietteria, sono circa venti in tutta Italia e i biglietti aerei introdotti sul mercato, allo scopo di trarne un indebito profitto, sono diverse migliaia. Poiché ogni biglietto può valere sino alla somma di 11.164,67 euro, il danno economico ammonta a varie decine di miliardi di vecchie lire;

una volta che il biglietto contraffatto è stato accettato dalla compagnia aerea, esso genera, grazie ad un sistema gestito da *Iata* stessa, un addebito all'agenzia di viaggi che l'ha emesso. L'agenzia, pertanto, è tenuta a saldare il proprio debito, a prescindere che il biglietto sia regolare o contraffatto; e ciò nonostante le stesse norme *Iata* prevedano, invece, per le agenzie il diritto di proporre eventuali contestazioni nei casi come quello di cui si tratta;

si tenga conto che per poter consentire di operare, *Iata* chiede alle agenzie di viaggio il rilascio di fidejussioni a prima richiesta, che, in certi casi, possono ammontare ad alcuni milioni di euro;

quale sistema di sicurezza in casi di contraffazione, *Iata* ha adottato il sistema della lista nera (*black list*). In pratica, le agenzie di viaggio, che subiscono furti di biglietti in bianco, devono non solo denunciare i fatti alla polizia, ma darne notizia anche a *Iata*, che, poi, provvede a diramare il fatto a tutte le compagnie. Tale

sistema, non essendo informatizzato, è praticamente inutile, in quanto il controllo ed il confronto tra i biglietti mostrati dai viaggiatori all'imbarco e quelli nella *black list* dovrebbe avvenire in modo manuale: come tutti sanno tale controllo manuale non viene operato al *check-in* per l'inadeguatezza delle strutture e dei tempi a disposizione;

per le agenzie di viaggio che tentino di contestare, anche motivatamente, richieste di pagamento per biglietti rubati, il protocollo *Iata* prevede la « chiusura del codice » dell'agenzia, ovvero il veto, per l'agenzia inadempiente, di emettere ancora biglietteria aerea. Il danno economico subito dalle agenzie è complessivamente nell'ordine dei milioni di euro e di tale gravità da pregiudicare, in alcuni casi, l'attività dell'agenzia di viaggi stessa. Si stima, per difetto, che i posti di lavoro messi in pericolo da tale situazione siano più di cinquecento; ulteriore grave pericolo alla sicurezza dei voli e delle frontiere è rappresentato dal fatto che, grazie ad un biglietto aereo acquistato al di fuori dei canali preposti, anche un malintenzionato sia in grado di viaggiare mascherando la propria identità, la destinazione e lo scopo del proprio viaggio;

nel marzo del 2002, ad esempio, una delle 20 agenzie truffate, la « Frigerio Viaggi », subiva un furto di biglietti aerei in bianco presso la propria filiale di Milano, a seguito dei quali sporgeva denuncia alle autorità e alla *Iata* stessa. Denunce, però, che non interrompevano, di fatto, l'attività truffaldina di emissione e vendita di biglietti aerei contraffatti;

in data 18 ottobre 2002, la « Frigerio Viaggi » denunciò il fatto all'autorità giudiziaria e otteneva immediatamente un decreto di sequestro, firmato dal pubblico ministero Nobili della procura di Milano, di tutti i biglietti ormai da tempo in possesso dei truffatori. Scopo della denuncia era, innanzitutto, allertare le compagnie aeree e invitarle a rifiutare l'imbarco del passeggero che si fosse presentato al loro *check-in* con un biglietto facente

parte dello *stock* sottratto. Ciò per evitare che la « Frigerio Viaggi » fosse costretta ad onorare il debito, verso la compagnia aerea stessa, generato da biglietti indebitamente emessi e ad un valore molto elevato. Purtroppo, nessuna compagnia aerea garantiva il suo appoggio, dichiarando che la procedura per controllare e bloccare i biglietti aerei sarebbe stata estremamente complessa e comunque non applicabile in aeroporto al momento della presentazione del biglietto stesso (vedi *Singapore Airlines* o *Iberia*);

nel dicembre 2002 le compagnie aeree imponevano comunque alla « Frigerio Viaggi » il pagamento del debito generato dai biglietti contraffatti: tale debito risultava, peraltro, elevatissimo, poiché la gran parte dei biglietti venivano emessi in *business class* o *first class* e, quindi, avevano un valore « facciale » di svariate migliaia di euro ciascuno. Tra l'altro, le agenzie di viaggi hanno spesso accordi con le compagnie aeree, in base ai quali ottengono tariffe preferenziali, il cui valore è sensibilmente inferiore al valore facciale del biglietto, da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 40 per cento. All'invito, da parte della « Frigerio Viaggi », di lasciare alle autorità un giudizio di merito sulle somme richieste (ovvero se pagare quanto reclamato o meno), anche in virtù del fatto che un'indagine giudiziaria era in corso, le compagnie aeree, supportate dalla stessa *Iata*, opponevano un netto rifiuto;

onde evitare ulteriori gravissimi danni commerciali e d'immagine che la sospensione della biglietteria avrebbe inevitabilmente provocato, la « Frigerio Viaggi » si trovava, quindi, costretta, suo malgrado, a versare alle compagnie aeree una somma molto elevata, che, alla data del 12 giugno 2003, assomma a euro 486.869,06, e dovrà pagare ancora euro 778.180,00;

tale esborso ha fortemente alterato l'equilibrio finanziario dell'azienda, aggravando una situazione, che, stante i noti fatti di cronaca, da due anni non è positiva per l'intero comparto turistico. La « Fri-

gerio Viaggi» ha dovuto pertanto limitare drasticamente la propria attività commerciale, azzerare il piano di investimenti già approvato dal consiglio di amministrazione per il biennio 2002-2003 e mettere in mobilità del personale dipendente —:

se intenda attivarsi con le compagnie aeree, affinché rivedano le procedure interne di accettazione dei passeggeri all'imbarco in aeroporto e, grazie ai sistemi informatici che è possibile adottare, si impegnino a individuare preventivamente i biglietti aerei fraudolentemente emessi e, quindi, a non accettare i passeggeri che con essi dovessero presentarsi;

se intenda adottare iniziative nei confronti della *Iata*, affinché riveda i suoi criteri in materia;

se voglia sensibilizzare le compagnie aeree (in particolare Alitalia, in quanto la nostra compagnia di bandiera, non causi ai propri *partner* commerciali — le agenzie di viaggi — danni tali da determinare il licenziamento di personale), affinché sospendano il pagamento delle somme richieste alle agenzie di viaggi danneggiate, quanto meno sino alla chiusura dell'*iter* giudiziale in corso, e, comunque, siano disposte alla riduzione del debito e alla sua rateizzazione in 5-10 anni.

(2-00809) «Lupi, La Russa, Maione, Germanà, Dell'Anna, Antonio Barbieri, Palmieri, Di Luca, Stradella, Osvaldo Napoli, Mondello, Sardelli, Cesaro, Floresta, Lezza, Nicotra, Cossa, Minoli Rota, Campa, Ferro, Ricciotti, Milanese, Perrotta, Antonio Russo, Paroli, Orsini, Garagnani, Santulli, Aracu, Jannone, Leccisi, Mauro, Scherini, Taormina, Rosso, Palumbo, Crosetto, Giudice, Gazzara, Taborelli, Viale, Blasi, Casero, Verro, Fontana, Fallica, Lenna, Lavagnini.

(19 giugno 2003)

(Sezione 6 – Tempi di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » e modalità di applicazione del decreto-legge n. 151 del 2003 recante « modifiche ed integrazioni al codice della strada »)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

il Consiglio dei ministri del 27 giugno 2003 ha approvato il decreto-legge n. 151, recante « Modifiche ed integrazioni al codice della strada », che, tra le altre cose, prevede l'introduzione della cosiddetta patente a punti;

il suddetto decreto entrava in vigore il 30 giugno 2003, mentre il testo veniva diffuso solamente nella serata dello stesso giorno, con la conseguenza che durante tutta la prima giornata della sua entrata in vigore le forze di polizia erano sprovviste del testo integrale e delle corredate schede esplicative volte a consentire la puntuale ed omogenea applicazione della nuova normativa, che, da quanto riferito dagli agenti della polstrada, è avvenuta in base alle informazioni diramate nei giorni precedenti dai giornali —:

quali siano state le cause che hanno portato alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di modifica e integrazione del codice della strada in tempi non idonei a consentire una puntuale ed omogenea applicazione della sua normativa su tutto il territorio nazionale, se la confusione determinata dalla non pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto consenta ai cittadini di contestare davanti al giudice di pace le contravvenzioni ricevute e se l'organico e i mezzi della polizia stradale siano in grado di sostenere i maggiori carichi di lavoro conseguenti all'introduzione delle nuove norme.

(2-00825)

« Pasetto, Boccia ».

(1° luglio 2003)

(Sezione 7 – Iniziative normative volte a garantire la certezza della pena)**G)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno per sapere, premesso che:

Luciano Carmeli, condannato in primo grado e in appello all'ergastolo per l'omicidio dell'orefice milanese Ezio Bartocci, è stato scarcerato, il 26 giugno 2003, dalla corte d'assise d'appello per asserite gravi condizioni di salute;

dal 29 giugno 2003 non si hanno più notizie del Carmeli, che si è sottratto all'obbligo della firma quotidiana. Al momento, la polizia di Milano considera il pregiudicato « irreperibile » –:

quali iniziative, anche legislative, intenda promuovere, aldilà del caso specifico, per evitare il ripetersi di tali gravi episodi e garantire la certezza della pena.

(2-00829) « La Russa, Airaghi, Alboni, Amoroso, Anedda, Armani, Arrighi, Ascierio, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bornacin, Briguglio, Buontempo, Butti, Cannella, Cannelli, Cardiello, Carrara, Caruso, Castellani, Catanoso, Cirielli, Cola, Giorgio Conte, Giulio Conti, Coronella, Cristaldi, Delmastro Delle Vedove, Fasano, Fatuzzo, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Gallo, Gamba, Geraci, Ghiglia, Alberto Giorgetti, Gironda Veraldi, La Grua, La Starza, Lamorte, Landi di Chiavenna, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Maceratini, Maggi, Malgieri, Gianni Mancuso, Luigi Martini, Mazzocchi, Menia, Meroi, Messa, Migliori, Mussolini, Angela Napoli, Nespole, Onnis, Paolone, Patarino, Antonio Pepe, Pez-

zella, Porcu, Raisi, Ramponi, Riccio, Ronchi, Rositani, Saggia, Saia, Garnero Santanchè, Scalia, Selva, Serena, Strano, Tagliatela, Trantino, Villani Miglietta, Zaccaro, Zaccara. ».

(2 luglio 2003)

[Sezione 8 – Impatto ambientale del progetto preliminare per la realizzazione di un collegamento in galleria tra Prosecco e Porto Vecchio (Trieste)]**H)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

la regione Friuli-Venezia Giulia, in data 6 aprile 2003, ha dato comunicazione, a mezzo stampa, del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto preliminare denominato « Penetrazione nord di Trieste: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio e sottopasso della città per riallaccio alla grande viabilità triestina »;

l'opera, ai sensi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001 (cosiddetta « legge obiettivo ») e del successivo decreto legislativo di attuazione n. 190 del 20 agosto 2002, è prevista al numero 3 dell'intesa generale quadro tra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Friuli-Venezia Giulia, stipulata il 20 settembre 2002;

la realizzazione del progetto, così come proposto, opererebbe delle trasformazioni territoriali notevolissime ed andrebbe ad incidere negativamente sulla qualità della vita dei cittadini, in termini di impatto ambientale e di incremento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, e comporterebbe pesantissimi costi sociali

per le molteplici azioni di esproprio, asservimento e occupazione di terreni ed edifici privati;

lo « Studio di impatto ambientale » non avrebbe previsto delle alternative tecniche alla proposta formulata;

tale adempimento è espressamente disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988 (« Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale »), che, all'articolo 4, dispone la descrizione delle « motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame »;

il consiglio della VI circoscrizione amministrativa del comune di Trieste, in data 14 aprile 2003, ha deliberato all'unanimità la richiesta di sospensiva « a seguito delle gravi carenze procedurali e progettuali riscontrate »;

tale richiesta, notificata alla direzione regionale dell'ambiente, non è stata accolta con la motivazione che « gli interessati devono inviare tutte le comunicazioni formali al competente ministero dell'ambiente »;

a riprova delle preoccupazioni generate nell'opinione pubblica cittadina, gli organi di informazione locali ospitano, ormai quotidianamente, un numero elevatissimo e crescente di richieste di maggiori chiarimenti, di perplessità e di proteste —:

se i Ministri interpellati siano a conoscenza dei dettagli del progetto e della diffusa contrarietà a tale realizzazione manifestata dall'opinione pubblica triestina;

se il progetto risponda a tutte le attuali procedure previste dalla valutazione di impatto ambientale;

se, vista la spesa rilevante del progetto, queste risorse non potrebbero essere utilmente impiegate per la realizzazione di altri progetti legati allo sviluppo armonico di pianificazione territoriale, in senso sociale ed urbanistico, considerato che ai legittimi interessi del territorio è venuto

meno il sostegno del Governo nazionale (per esempio, il mancato rifinanziamento del « fondo Trieste ») per dichiarate ragioni di bilancio.

(2-00744) « Damiani, Boato ».

(27 maggio 2003)

(Sezione 9 – Iniziative a sostegno dell'occupazione del settore bancario nella provincia di Bergamo)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, per sapere — premesso che:

i dipendenti dell'ex Banca provinciale lombarda di Bergamo e provincia, al 31 dicembre 1993 (alla vigilia dell'incorporazione da parte dell'Istituto bancario Sanpaolo di Torino, avvenuta in data 1° gennaio 1994), erano 1.409, di cui 688 addetti ai servizi centrali di direzione generale, di amministrazione e di centro elettronico e 721 alla rete operativa. Sulla piazza di Bergamo, inoltre, erano presenti 35 addetti del Banco Lariano, che — sempre dal 1° gennaio 1994 — sono stati integrati nella rete operativa della nuova banca, per cui il totale occupazione generale per Bergamo, al 31 dicembre 1993, era di 1.444 addetti. La Banca provinciale lombarda era la banca *leader* su Bergamo e provincia, una delle zone d'Italia più ricche ed industrializzate;

in data 18 novembre 1993, è stato siglato un accordo sindacale al fine di attenuare la riduzione occupazionale legata alla fusione, che prevedeva il mantenimento di attività di sede centrale e di centro elettronico sulla piazza di Bergamo; ciò, comunque, comportava una riduzione di 339 unità presso la ex Banca provinciale lombarda;

in data 4 ottobre 1994, la direzione generale del Sanpaolo ha illustrato alle

organizzazioni sindacali il piano relativo al nuovo sistema informatico dell'istituto, che prevedeva la salvaguardia dei centri elettronici esistenti a Moncalieri (Sanpaolo Torino) e Grandate (*ex* Lariano) e la chiusura (in totale spregio agli accordi sottoscritti) del Ced di Bergamo, che occupava 365 addetti;

in data 10 ottobre 1994, è stata aperta una vertenza con il Sanpaolo, che si è conclusa con l'impegno della banca stessa — con riferimento alle ricadute sugli organici nella piazza di Bergamo conseguenti al piano informatico — di giungere, comunque, una volta effettuati gli opportuni approfondimenti, all'individuazione di talune attività connesse a specifiche esigenze aziendali ed aventi carattere di stabilità nel tempo, nell'ambito di quelle proprie di sede centrale, allocabili in Bergamo con relativi riflessi sul piano occupazionale;

durante ripetuti incontri (20 dicembre 1995 con il direttore generale, dottor Luigi Maranzana, ed il capo del personale; 21 febbraio 1996 con la direzione del personale; 19 giugno 1996 ancora con il direttore generale, dottor Maranzana) veniva confermata alle organizzazioni sindacali la volontà dell'azienda di rispettare in termini concreti gli impegni assunti;

in data 5 giugno 1997, dopo due anni e mezzo di studi, il Sanpaolo, terminati gli approfondimenti, formalizzavano con le organizzazioni sindacali un accordo, in cui si stabiliva che i lavoratori facenti parte degli uffici centrali distaccati in permanenza a Bergamo dovevano essere 195, a cui si aggiungevano 35 addetti alla Banca telefonica;

in data 3 novembre 1998, si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e l'azienda, la quale comunicava che, a seguito di verifiche organizzative e di efficienza, avrebbe proceduto al recupero entro il 30 giugno 1999 di 40 risorse da destinare al sistema filiali. Il sindacato ha contestato questi interventi, che, dietro il paravento dell'efficienza, rivelavano, invece, la volontà dell'azienda, in contrasto

con gli accordi già sottoscritti, di portare lavoro di sede centrale, che doveva essere stabilmente allocato a Bergamo, a Torino o a Grandate (si veda consulenza ufficio anagrafe, lavoro delle assicurazioni, ufficio sicurezza);

il sindacato, pertanto, richiedeva che queste lavorazioni, che nulla avevano a che fare con l'efficienza, rimanessero a Bergamo e che, nel rispetto sia del contenuto che dello spirito degli accordi, eventuali esuberi non venissero immessi sulla rete, ma utilizzati ancora per attività di sede centrale. In caso di necessità di potenziamento della rete filiali, l'azienda avrebbe dovuto provvedere all'assunzione di nuovo personale: per cui finalmente la piazza di Bergamo, che nei cinque anni precedenti aveva avuto una riduzione netta di 357 risorse, avrebbe potuto finalmente acquisire 40 nuovi posti di lavoro;

il contenimento della riduzione di organico su Bergamo e provincia in quel quinquennio a 357 risorse, nonostante il personale della direzione generale al 31 dicembre 1993 fosse di 688 addetti e l'accordo sottoscritto prevedesse 195 risorse (con una differenza, quindi, di 493), è stato generato dal trasferimento di personale in altre province, dall'allocazione a Bergamo della Banca telefonica, dal potenziamento della sede di Bergamo e dall'apertura degli sportelli che aveva ottenuto la *ex* Banca provinciale lombarda alla fine del 1993;

in data 29 marzo 1999, presso la sala consiliare della provincia di Bergamo, si è svolto un incontro richiesto dalla provincia e dall'amministrazione comunale con la presenza delle forze politiche del territorio, delle forze sindacali e del Sanpaolo Imi, rappresentato dal capo del personale, dottor Ferraris. L'azienda in quella sede riconfermava che le fuoriuscite, dovute a fatti meramente organizzativi, sarebbero state 40, ma comunque ribadiva che era precisa volontà del Sanpaolo mantenere delle lavorazioni di sede centrale a Bergamo, unitamente alla Banca telefonica, di cui aveva previsto un potenziamento;

a seguito di ulteriori ristrutturazioni organizzative, le 195 risorse dedite ad attività di sede centrale sono state ridotte a 110;

in data 31 luglio 2002, il San Paolo ha avviato l'operazione Banco di Napoli, che prevedeva l'incorporazione per fusione e, quindi, la scomparsa del Banco, così come è avvenuto per la Banca provinciale lombarda. Avuta notizia di tale operazione, le forze politiche ed imprenditoriali napoletane sono insorte e in data 27 ottobre 2002 vi è stata una visita di « cortesia » degli amministratori del Sanpaolo, Ryner Masera e Iozzo, al palazzo della regione Campania, in cui incontrarono il sindaco di Napoli ed il presidente della regione. A seguito di tale incontro, il Sanpaolo propose un nuovo piano industriale, che prevedeva comunque dal 1o gennaio 2003 la fusione, ma dal 1o luglio 2003 lo scorporo con la creazione del nuovo Banco di Napoli (banca a tutti gli effetti con una propria direzione generale ed un centro servizi collegato al Sanpaolo);

nel febbraio 2003 il Sanpaolo Imi ha presentato un piano di ristrutturazione industriale, a seguito dell'incorporazione del Banco di Napoli nel 2003 e nel 2004 di Cardine (7 casse di risparmio del Nord Est), che, anziché interessare in modo « uguale » tutte le banche del gruppo, colpisce in modo mirato solo alcune unità produttive, tra cui Bergamo (meno 70 posti di lavoro), mentre vengono mantenute le lavorazioni di sede centrale a Napoli, Padova, Mestre, Bologna e Moncalieri: poli a cui andranno le attività tolte a Bergamo. Un piano, quindi, completamente sbilanciato a favore dell'attuale gruppo di controllo del Sanpaolo;

l'eliminazione di questi 70 posti di lavoro nell'area bergamasca — prevalentemente ad alto contenuto professionale — va ad aggiungersi agli oltre 400 posti di lavoro persi dal 1994. In 10 anni Bergamo, che vanta una delle migliori facoltà di economia e commercio, ha perso la possibilità di offrire circa 500 posti di lavoro nel settore bancario ai neolaureati e neodiplomati della provincia;

la stampa locale ha dato ampio rilievo a questa vicenda e l'opinione pubblica bergamasca ritiene inaccettabile la penalizzazione subita nel corso degli anni e, soprattutto, la beffa finale contenuta nell'ultimo piano di ristrutturazione industriale —:

se non ritengano di adottare iniziative volte a far sì che la direzione del Sanpaolo Imi valuti l'opportunità di rivedere le scelte relative ai dipendenti della *ex* Banca provinciale lombarda, che, come si evince da quanto citato in premessa, sono stati gravemente penalizzati, tenendo in considerazione che in dieci anni sono venuti meno circa 500 posti di lavoro nel settore bancario della provincia di Bergamo, una delle zone più produttive d'Italia.

(2-00771) « Stucchi, Cè, Sergio Rossi, Lusana, Martinelli, Arnoldi, Fontana, Jannone, Reduzzi, Fontanini, Didonè, Bianchi Clerici, Bricolo, Parolo, Luciano Dussin, Rivolta, Ballaman, Vascon, Airaghi, Dario Galli, Di Teodoro, Rizzi, Guido Dussin, Cossa, Guido Giuseppe Rossi, Moroni, Polledri, Giancarlo Giorgetti, Collavini, Gibelli, Fratta Pardini, Ercole ».

(27 maggio 2003)

(Sezione 10 — Procedura di privatizzazione dell'Ente tabacchi italiani)

L)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

la privatizzazione dell'Ente tabacchi italiani, avviata nel corso della XIII legislatura, è ormai entrata nella sua fase finale; l'Ente tabacchi italiani può vantare una quota del mercato italiano prossima al 25 per cento;

il principale cliente dell'Ente tabacchi italiani, tanto nelle attività di produzione quanto nelle attività di distribuzione, è la multinazionale *Philip Morris*, la cui quota sul mercato italiano è superiore al 60 per cento;

il mercato italiano dei tabacchi lavorati è, quindi, a tutti gli effetti, un duopolio caratterizzato da vincoli particolarmente stretti fra i due principali operatori: vincoli valutabili in termini economici in circa il 40 per cento dell'attività di produzione dell'Ente tabacchi italiani ed in oltre il 50 per cento dell'attività di distribuzione della stessa Eti;

per evidenti motivi di tutela della concorrenza, *Philip Morris* era stata inizialmente esclusa dal novero dei possibili candidati all'acquisizione dell'Ente tabacchi italiani e le erano stati inibiti eventuali accordi con i potenziali acquirenti;

recentemente, il ministero dell'economia e delle finanze ha consentito i contatti fra *Philip Morris* ed i potenziali acquirenti, introducendo così un'evidente disparità di trattamento fra potenziali acquirenti privi del *know-how* industriale e, quindi, complementari rispetto a *Philip Morris* e ad operatori del settore in concorrenza, in Italia e nel mondo, con *Philip Morris*;

fra i potenziali acquirenti compare una cordata di imprenditori e finanzieri italiani, che avrebbe già manifestato la volontà di confermare, nell'eventualità di una acquisizione, gli impegni contrattuali già assunti da Ente tabacchi italiani nei confronti di *Philip Morris*;

in una nota del 19 maggio 2003, il ministero dell'economia e delle finanze ha confermato la dimensione e l'importanza dei rapporti fra Ente tabacchi italiani e *Philip Morris* ed il ruolo che quest'ultima società potrebbe giocare nel processo di privatizzazione; nella stessa nota, il ministero dell'economia e delle finanze ha dichiarato di « aver ottenuto l'impegno di *Philip Morris* a garantire parità di trattamento a tutte le controparti »;

da notizie di stampa, risulta che nell'accordo tra *Philip Morris* e la cordata citata, *Philip Morris* si sarebbe riservato il diritto di interrompere i contratti con Ente tabacchi italiani, qualora l'acquirente dell'Ente tabacchi italiani fosse diverso dalla cordata stessa;

di conseguenza, risulta evidente che, nell'immediato, il comportamento del ministero dell'economia e delle finanze ha determinato le condizioni per una valutazione della società da dismettere diversa fra potenziali acquirenti, nonché per un potenziale danno per l'erario e, in prospettiva, per un passaggio da un duopolio collusivo pubblico-privato ad un duopolio collusivo interamente privato —:

se il Ministro interpellato intenda sospendere, con effetto immediato, le procedure di privatizzazione dell'Ente tabacchi italiani, per acquisire in tempi brevi un parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato circa la compatibilità fra i principi della concorrenza e le procedure di dismissione dell'Ente tabacchi italiani.

(2-00820) « Michele Ventura, Benvenuto, Gambini, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Tolotti, Manzini, Mariotti, Maurandi, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Diana, Rossiello, Rotundo, Lolli, Chianale, Abbonanzieri, Paola Mariani, Tocci, Stramaccioni ».

(1° luglio 2003)

(Sezione 11 – Incidenti occorsi a seguito di esercitazioni presso poligoni militari della Sardegna)

M)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

in data 19 maggio 2003, secondo quanto riportato con grande evidenza da

giornali e televisioni, un missile *Hawk*, lanciato dal poligono militare di Perdasdefogu (Nuoro) e diretto verso un bersaglio in mare, è finito fuori area, dirigendosi verso terra, nel mezzo di una zona coltivata a vigneti, in località Quirra in agro di Jerzu (Nuoro), distribuendo per un raggio di un centinaio di metri schegge infiammate e provocando un incendio che ha interessato vari ettari;

il luogo di caduta del missile è situato a poche centinaia di metri da una strada trafficatissima e in una zona ad alta valenza agricola;

tale incidente sarebbe la replica di altro analogo, che, sempre stando alle fonti giornalistiche, sarebbe accaduto due giorni prima: un missile *Hawk* avrebbe smarrito la testata inesplosa, schiantandosi tra terra e mare nelle vicinanze della spiaggia di Murtas, in agro di Villaputzu (Cagliari);

un terzo caso si sarebbe verificato il 16 aprile 2003, quando un missile *Aster* avrebbe smarrito completamente l'orientamento, tanto da finire nelle campagne di Villasalto (Cagliari);

appare quantomeno singolare questo susseguirsi di incidenti a distanza ravvicinata (due dei quali in quarantotto ore), tenuto conto che fonti di stampa parlano complessivamente di ben cinque missili difettosi nell'arco di poco più di due mesi;

pur non volendo immaginare scenari catastrofici, in tutti i casi sarebbe bastato veramente poco perché i casi potessero trasformarsi in vere e proprie tragedie;

la Sardegna, che già paga un prezzo altissimo in termini di servitù militari e che è al centro di un poco chiaro balletto di notizie circa l'ubicazione del sito nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, non può vivere anche l'angoscia dei missili impazziti;

gli episodi segnalati gettano una grave ombra di recessione sull'industria turistica sarda, in quanto le notizie dell'inspiegata incidenza di tumori riscontrata nelle località prossime ai poligoni di tiro, dei missili impazziti e delle scorie nucleari generano un comprensibile stato di paura;

il sindaco di Villaputzu (Nuoro) ha dichiarato ai giornali che il suo comune da quattro anni non riceve alcun indennizzo per le servitù militari del proprio territorio —:

se i casi segnalati dalla stampa siano tutti veri;

se si sia trattato solo di « un brutto evento, del tutto imprevedibile », come ha dichiarato il comandante del poligono di Perdasdefogu, e come mai i « brutti eventi » siano così tanti e accaduti in tempi così ravvicinati;

chi provveda a governare i sistemi di lancio degli *Hawk*;

se in tali lanci siano o siano state implicate potenze militari straniere e quali siano;

per quali motivi i missili in questione non abbiano ricevuto il segnale di autodistruzione;

chi, come e quando abbia verificato e certificato i parametri e i sistemi di sicurezza proposti dalle forze armate per l'attività del poligono del Salto di Quirra;

da quando e perché il ministero della difesa non provveda a pagare gli indennizzi ai comuni nei cui territori sono presenti servitù militari;

come si intenda operare per prevenire in futuro simili episodi.

(2-00819) « Tonino Loddo, Maurandi, Ladu, Boccia ».

(1° luglio 2003)